

Riunione dell'1 dicembre 2005

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Amato Montanari

CAF/5/2005 – Appello della A.S. Volley Belgioioso avverso la decisione in data 24.10.2005 con la quale la C.T.A. ha disposto lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Valentina Cozzi.

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi i difensori all'udienza di discussione

OSSERVA

Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte appellante.

Ed invero, in ipotesi di scioglimento coattivo del vincolo per avvenuta cessione del titolo sportivo, i regolamenti federali (artt.7-8 Reg. Giur.) nella costante interpretazione giurisprudenziale, attribuiscono valore dirimente al campionato cui l'atleta abbia partecipato nella stagione sportiva precedente e non a quello da disputarsi nella stagione a venire.

Tale criterio, del resto, è il solo a garantire uniformità nella scelta del giudice competente, ben potendosi verificare il caso del ricorso proposto in momento antecedente all'iscrizione e persino all'indizione del campionato seguente, ovvero quello del sodalizio che, ceduto il titolo sportivo, decida *tout court* di cessare ogni attività.

Quanto al merito della domanda, la CAF rileva che, a dispetto della sua sostanziale correttezza, la decisione della CTA necessita di parziale rettifica, nei termini di cui appresso.

Afferma infatti il primo giudice che l'atleta avrebbe svolto domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa, adducendo a motivo:

- 1) la cessione del titolo sportivo da parte della A.S. Belgioioso Volley
- 2) l'esigenza di crescita tecnica da parte dell'atleta.

Tale premessa non è corretta, né corretta sarebbe stata la decisione che, sciolto vincolo per giusta causa, non avesse riconosciuto indennizzo alcuno al sodalizio senza motivare sul punto.

Viceversa, il tenore testuale del ricorso in primo grado consente di apprezzare che l'odierna appellata, pur avendo incardinato un unico procedimento, ha avanzato due distinte domande di scioglimento coattivo del vincolo, sia pure in via alternativa e gradata; la prima per avvenuta

cessione del titolo sportivo da parte della A.S. Volley Belgioioso (art. 34 n. 3 lett. b) R.A.T.) e la seconda per giusta causa, motivata dall'esigenza di crescita tecnica (art. 34 n. 3 lett. a) R.A.T.).

Non a caso, in base all'art. 34 n. 3 lett. a) e b) R.A.T., la cessione del titolo sportivo (lett. b) rappresenta motivo autonomo quanto automatico di scioglimento coattivo del vincolo (sempre se richiesto) come tale non riconducibile né assimilabile a quello per giusta causa, previsto infatti dalla stessa norma alla lettera a) e regolamentato al successivo art. 35 R.A.T.

Tale precisazione è importante in quanto - relativamente all'ipotesi prevista dall'art. 34 n. 3 lett. b) R.A.T. (quella cioè che ci occupa) e per il campionato in cui militava il sodalizio appellante al momento della cessione del titolo sportivo (B2/F) - la normativa federale non prevede, e dunque esclude, il versamento di qualsivoglia indennizzo.

Ne deriva che, accertata la cessione del titolo sportivo da parte della A.S. Volley Belgioioso, la CTA ha correttamente disposto lo scioglimento coattivo del vincolo senza liquidare indennizzo alcuno a favore del sodalizio, come appunto tassativamente previsto ex art. 34 n. 3 lett. b) R.A.T.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con l'atto di appello.

P.Q.M.

La C.A.F. respinge l'appello proposto dalla A.S. Volley Belgioioso avverso la decisione in data 24.10.2005 con la quale la C.T.A. ha disposto lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Valentina Cozzi., sia pure con le precisazioni esposte nella parte motiva.

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.12.2005